

# L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO TRA SEQUESTRO E CONFISCA

Sequestro di complessi aziendali: assetti e  
modello organizzativo (D. Lgs. n. 231/2001).



Gestione orientata ai principi di  
amministrazione trasparente

AVV. GAETANO VICICONTE  
10 MAGGIO 2024

*avvocato.vicicone@gmail.com*



# Programma

0

Breve premessa storico-normativa e raggiungimento di una procedura esecutiva comune (art. 104-bis disp. att. c.p.p.)

1


Sequestro su complessi aziendali: gestione privatistica o pubblicistica?

2

Assetto e modello organizzativo (D. Lgs. n. 231/2001)

3


Gestione orientata ai principi di amministrazione trasparente



Breve premessa storico-normativa  
e  
il raggiungimento di una procedura esecutiva comune  
(art. 104-bis disp. att. c.p.p.)

0

# Cronistoria I



# Cronistoria II

oggi

A fronte delle innumerevoli tipologie di sequestri si è avvertita l'esigenza di uniformare il più possibile la disciplina concernente la gestione dei sequestri, individuando nel codice antimafia il corpus normativo di riferimento.



Riscrittura dell'art. 104 bis disp.  
att. C.p.p.

- legge n. 161/2017
- dlgs n. 21/2018
- dlgs n. 14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
- dlgs. n. 150/2022 (c.d. "Riforma Cartabia")

## Effetti della riforma con il D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”)

La riforma è intervenuta sull’**art. 104-bis**, prevedendo che, “quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321 comma 2 del codice, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011”.

Tale formulazione dell’art. 104 bis., entrata in vigore in data **15 luglio 2022**, estendeva dunque la disciplina a tutela dei terzi prevista dal Codice Antimafia ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex art. 321 comma 2 c.p.p., ma non anche alle confische obbligatorie di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p..

## Effetti della riforma con il D.Lgs. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”)

Quest'ultima normativa è entrata in vigore in data **30 dicembre 2022**, riformulando il **l'art. 104-bis, co. 1 bis disp. att. c.p.p.** prevede che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. o di confisca, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011.

## In sintesi: l'evoluzione della tutela dei terzi

Prima del 15 luglio 2022


tanto i sequestri preventivi quanto le confische non soggiacevano alla disciplina dettata a tutela dei terzi prevista dal Codice Antimafia;

dal 15 luglio 2022  
al 30 dicembre 2022

tale disciplina era applicabile ai soli sequestri;  
cd. DOPPIO BINARIO

dal 30 dicembre 2022

ogni sequestro o confisca rientra nel perimetro del Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011.



Procedura esecutiva comune  
art. 104-bis disp. att. c.p.p.  
art. 21, co. 1, Dlgs 159/2011

## Presupposti dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

- **oggetto** = aziende, società ovvero beni sotto sequestro preventivo o in prevenzione di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia
- «azienda, società, beni» = espresse definizioni normative: c.c. + TUSP

## Presupposti dell'art. 104-bis disp. att.

c.p.p.

- **1-bis.** Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
- **1-ter.** I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

# Presupposti dell'art. 104-bis disp. att.

**c.p.p.**

- **nomina A.G. (art. 35 Dlgs 159/2011)** = l'autorità giudiziaria sceglie dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi , tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.
  - **art. 35 Dlgs. 159/2011** = criteri di nomina individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto del numero degli incarichi aziendali in corso (comunque non superiore a tre), della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

# Presupposti dell'art. 104-bis disp. att.

## c.p.p.

- **divieti di nomina** = in sostanza tre categorie di soggetti (art. 35, co. 3 Dlgs 159/2011):
  - a) i professionisti che vantano rapporti con il proposto alla misura di prevenzione;
  - b) i professionisti condannati ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o le pene accessorie di cui alla legge fallimentare o sottoposti a misure di prevenzione, ovvero rinviati a giudizio per uno dei reati di cui all'art. 4 Dlgs 159/2011 ovvero previsti dal libro II, titolo II, capo I e titolo III, capo I del c.p;
  - c) i professionisti che abbiano rapporti con il magistrato che conferisce l'incarico ovvero con il dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. Il coacervo di incompatibilità previste dalla novella appare pervasivo e riflette il tentativo di arginare le ipotesi di nomine interessate registratesi in qualche caso nella prassi.
- **deroga** =l'autorità giudiziaria può affidare la custodia dei beni a soggetti diversi con decreto motivato

# Presupposti dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

- **Revoca (art. 35, co. 7)**

*In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso.*

# Presupposti dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

- **Revoca**

**Cass. pen., Sez. III, Sent., 07 ottobre 2021, n. 36364**

- *il titolare dei beni in sequestro può comunque segnalare irregolarità o incapacità dell'amministratore agli organi legittimati a promuoverne la revoca, e, soprattutto, può proporre opposizione al giudice dell'esecuzione in ordine alle decisioni sulle modalità di gestione di quanto sottoposto a misura cautelare reale (cfr., in relazione a questo secondo profilo, ad esempio, Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019)*
- **richiamando Cass., III Sez., 28 maggio 2014, n. 39181:**
  - *le questioni riferite alle modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e agli eventuali profili di negligenza dell'amministratore, con conseguente richiesta di sostituzione dello stesso, e i relativi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, devono ritenersi inammissibili, perchè attinenti all'ordinaria amministrazione del bene e, dunque, non sindacabili con l'appello ai sensi dell'[art. 322 bis](#) c.p.p*



Sequestro su complessi aziendali: gestione privatistica o  
pubblicistica?

1

Se l'oggetto del sequestro è il complesso  
aziendale

A.G.

Organizzazione

necessità di una gestione  
dinamica

Può essere utile uno  
strumento flessibile  
come il MOG  
(Dlgs 231/01 per privati)

Applicazione del Dlgs 159/2011 , in particolare:

- nomina/revoca dell'A.G. (artt. 35-39);
- Amministrazione e gestione dei beni in sequestro (artt. 40-44).

- necessario valutare l'oggetto del sequestro
- necessario valutare la proseguibilità dell'attività d'impresa



Finalità dell'A.G.

## Duplici funzionalità/finalità dell'A.G.

- **FUNZIONE PUBBLICA**

la gestione dei beni deve necessariamente essere parametrata sulla tipologia del sequestro, quindi sulla finalità della misura cautelare reale e l'interesse pubblico al ripristino della legalità

- **FUNZIONE PRIVATA**

la gestione, la custodia e la conservazione dei beni sequestrati deve essere finalizzata all'incremento della redditività dei beni medesimi, laddove possibile (art. 35, co. 5 del Dlgs 159/2011)

# Equilibrio di beni giuridici costituzionali

Art. 41, co. 1, Cost.

L'iniziativa economica privata è libera.



Art. 41, co. 2, Cost.


Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

**FUNZIONE PRIVATA**

NB. sia il sequestro di prevenzione che il sequestro preventivo costituiscono un provvedimento per definizione provvisorio.

In altre parole, il sequestro è sempre attuato in funzione anticipatoria del provvedimento definitivo della confisca, che potrebbe anche non intervenire.

**FUNZIONE PUBBLICA**




L'amministrazione giudiziaria dei complessi aziendali sequestrati  
richiede una gestione privatistica o una pubblicistica?



L'A.G. e le finalità del sequestro

# Funzioni dell'A.G. nel Dlgs 159/2011

- custode (art. 35, co. 5);
- investigatore (art. 35, co. 6 e 36, co. 2);
- pubblico ufficiale (art. 35, co. 5);
- dirigente di seconda fascia dello stato (art. 35, co. 9);
- cassiere del fondo unico giustizia e contabile (art. 37);
- ausiliario del tribunale e collaboratore dell'agenzia (art. 38);
- consulente commerciale e manager (art. 41);
- autore di piani industriali (art. 41, co. 1)
- (talvolta) liquidatore (art. 41, co. 15) o curatore fallimentare (artt. 63 e 64).



## Funzioni di SALVAGUARDIA dell'A.G.

Art. 35, co. 5 Dlgs 159/2011 + Linee Guida ODCEC 2015

**Custodire** = detenere le cose sequestrate sotto la propria responsabilità, ma senza la necessità di particolari atti

**Conservare** = effettuare saltuari interventi di salvaguardia

**Amministrare** = gestire dinamicamente ed attivamente i beni che lo necessitano

## Funzione di EFFICIENZA ECONOMICA dell'A.G.

Art. 35, co. 5 Dlgs 159/2011 + Linee Guida ODCEC 2015

**Possibile incremento di valore economico del bene**

A.G. non è Imprenditore (non conferisce capitali assumendo rischio impresa) ma deve assumere un principio imprenditoriale/manageriale se del caso avvalendosi di coadiutore o propositi

## Funzione di FINALITA' SOCIALI dell'A.G.

Art. 41, commi 2-ter e 3-ter Dlgs 159/2011 + Linee Guida ODCEC 2015

**Possibile di concedere in affitto o comodato l'azienda per anticipare una futura destinazione dei beni per interessi pubblici**

Non è possibile cedere beni funzionali all'azienda (vedi cessione veicoli per finalità di giustizia, soccorso ecc. ex art. 40 co.5 ter...)

## Sequestri in cui normalmente si ricorre a custodia e conservazione

- **Sequestro probatorio (art. 259 c.p.p.)**

Non esiste alcun divieto di dare in custodia i beni all'imputato o ai suoi congiunti, in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 120 e 259 c.p.p.

Al contrario, di quanto previsto per l'A.G. ex art. 35 co. 3 dlgs 159/2011, che ne fa espresso divieto

- **Sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)**

È consentita la nomina di un custode ad opera del Giudice che dispone il sequestro e, nella gestione, si applicano le norme del c.p.c. (i.e. artt. 521 co. 4 c.p.c., 560 co. 2 c.p.c.)

# Sequestri in cui normalmente viene disposta A.G.

- **Sequestro preventivo (art. 321 ss c.p.p.)**

Svolge una funzione cautelare rispetto a beni patrimoniali collegati alla commissione di un reato ed al pericolo, attuale e concreto, di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, qualora siano lasciati nella libera disponibilità del soggetto che normalmente lo gestisce.

Si ha correlazione tra l'azione di prevenzione e l'azione penale.

- **Sequestro in prevenzione (Dlgs 159/2011)**

Svolge una funzione preventiva (anticipa la soglia di pericolo) per beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dai soggetti di cui all'art. 16 ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego

Si ha indipendenza tra l'azione di prevenzione e l'azione penale (art. 29)

## I sequestri (diretti o per equivalente) per i delitti di cui agli artt. 240 bis c.p. e art. 51, co. 3-bis, c.p.p.

(es. art.51, co. 3-bis c.p.p. = Associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis)

Si applicano del Dlgs 159/2011:

- capo I (artt. 35-39): nomina e revoca dell'A.G.
- capo II (artt. 40-44): gestione dei beni sequestrati,
- norme sulla destinazione dei beni in sequestro (artt. 45-51)
- norme sulla tutela dei terzi (artt. 52 e ss.)
- L'Agenzia è chiamata a svolgere le proprie tipiche funzioni di ausilio all'autorità giudiziaria fino alla confisca di secondo grado e di amministrazione e destinazione dei beni nella fase successiva.

CAVEAT: nei sequestri per equivalente, conviene prima attendere l'esecuzione, ma nella prassi, A.G. viene nominato con il provvedimento di sequestro

## Cass. pen., Sez. III, Sent., 15 novembre 2018, n. 51603

*“Confisca di prevenzione, confisca del profitto e confisca per equivalente hanno tre distinte ratio e tre distinte nature giuridiche”.*

- *“La confisca di prevenzione, collegata alla pericolosità sociale, generica o specifica, esistente al momento dell'acquisto del bene, ha il fine precipuo di rimuovere beni di illecita provenienza dal circuito dell'economia legale; beni che divengono pericolosi in sè. Hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che la precipua finalità della confisca di prevenzione è quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza”; cfr. [Cass. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014](#), dep. 2015, Spinelli, Rv. 262603.*
- *non presuppone, invece, la commissione di reati determinati, ma postula una condizione esistenziale, ossia una condotta di vita reputata estranea ai canoni legali della civile convivenza.*


## Cass. pen., Sez. III, Sent., 15 novembre 2018, n. 51603

- *Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, presuppone la commissione di un reato ed anzi il suo accertamento giudiziale con sentenza di condanna, in quanto quel fatto-reato è, ordinariamente, generatore - per sua precipua essenza - di disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorchè l'adozione della misura ablatoria prescinda da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta condanna.*
- *Il sequestro per equivalente non può avere come oggetto l'azienda perché è nella disponibilità di soggetto giuridico autonomo, salvo che sia schermo fittizio, per cui il sequestro deve intendersi eseguito sui beni aziendali)*
- *La confisca del profitto ha la natura di misura di sicurezza, presuppone la commissione del reato e richiede il nesso di pertinenzialità.*


# Atto del Pres. ANAC del 16 settembre 2022

## Art. 6, co. 2, lett. d)

L'adozione di provvedimenti di confisca e di sequestro dell'impresa e/o di A.G. dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o di applicazione di misure di prevenzione è causa di archiviazione d'ufficio da parte del Dirigente ANAC ai fini del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'ANAC di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'art. 32 D.L. 90/2014, convertito con modif. in l. 114/2014, e smi



se nel caso di specie l'ANAC arriva a fare un passo indietro, significa che l'ordinamento riconosce un livello alto di gestione trasparente



Assetto e modello organizzativo  
(2086 c.c.) e (D. Lgs. n. 231/2001)

2

## Funzione organizzativa dell'A.G.

Di regola, l'amministratore giudiziario ha limitati poteri di gestione e il sequestro dell'azienda non incide sull'organizzazione delle società di capitali e sulle regole societarie, non operando una revoca dell'organo amministrativo né alcun mutamento delle cariche sociali.

Gli amministratori della società titolari dell'azienda sequestrata, comunque in carica, restano sospesi dalle loro funzioni.

Cass., Sez.II, n.8488/2019 e Cass., Sez.V, n.24663/2018.

L'A.G. è un “*ufficio di diritto pubblico*”, per modo che, “*ove l'oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica, l'amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica*”.

## Buona pratica

Pur non essendovi astrattamente obblighi organizzativi da parte dell'A.G., deve ritenersi *buona pratica* la valutazione del Modello organizzativo aziendale (d'ora in poi, MOG) ex Dlgs 231/01 al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del sequestro.

Operando nella gestione delle aziende in base al principio del ripristino della legalità, gli A.G. potrebbero richiedere l'autorizzazione al giudice delegato di adottare il MOG.

# Art. 53 Dlgs

## 231/2001

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del [codice di procedura penale](#), in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#), di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 89](#).

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#), ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#), di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

## Il commissario giudiziale nel Dlgs 231/2001

All'art. 15 il legislatore disciplina un'altra figura simile a quella dell'A.G.: il commissario giudiziale.

Alla figura dell'amministratore giudiziario previsto dal codice antimafia che si affianca agli organi sociali, si contrappone il commissario giudiziale, di cui al d.lgs. n. 231/2001, che invece si sostituisce agli organi sociali, ponendo in essere quella che è una vera e propria espropriazione temporanea dei poteri direttivi e gestionali dell'ente.

## Cass., II Sez. Pen., 10 luglio 2018, n. 34293

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro impeditivo di cui al comma 1 dell'articolo 321 del Cpp, non essendovi totale sovrapposizione e, quindi, alcuna incompatibilità di natura logico-giuridica fra il suddetto sequestro e le misure interdittive.

Infatti, l'art. 53 prevede testualmente che, nei confronti degli enti, si possa applicare il solo sequestro preventivo (vd. slide precedente) a fini di confisca di cui all'art. 321, co. 2, c.p.p., non essendo espressamente previsto quello di cui al co. 1;

tuttavia, tale sequestro "impeditivo" deve ritenersi ammissibile anche nei confronti dell'ente, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata che trova fondamento nell'amplissimo disposto dell'art. 34 Dlgs 231/01, a norma del quale *"per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano [...] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"*;

*a contrario*, si teorizzerebbe per l'ente un regime privilegiato rispetto a quello generale previsto dal codice di rito, privando la collettività di un formidabile e agile strumento di tutela finalizzato a eliminare dalla circolazione beni criminogeni

Nella specie, la Corte, ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di alcuni impianti fotovoltaici disposto ex art 321, co. 1, c.p.p. nei confronti di un ente chiamato a rispondere dell'illecito di cui all'art. 640-bis c.p.

Trib. Milano, sez. aut. Misure di prevenzione, Decreto 23 giugno 2016, “Nolostand” (citata anche in “Uber Italy”)


*“[...] si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali [...].*

*In altri termini, l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto d'impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare gli strumenti di governance aziendale, per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza e dell'imperizia professionale”.*

Trib. Milano, Decreto 28 settembre 2016 (n. 58/16 M.P.), riportato  
anche nel Decreto 20 giugno 2017 (n. 34/16 M.P.),

*“la misura può essere modulata, per non assumere un carattere sanzionatorio o repressivo in contrasto con la finalità tipica di prevenzione e di costruzione di una imprenditorialità sana [...]*

*con la formula [...] dell'affiancamento all'organo di gestione di omissis Spa dell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale il quale eserciterà il controllo pubblico attraverso la controfirma di atti di spesa aventi un valore superiore a euro 10 mila e realizzerà, attivando in tal senso gli organi decisori della società, quei modelli aziendali idonei a prevenire infiltrazioni di illegalità come quelle accertate soprattutto nel settore dell'approvvigionamento”.*



L'organizzazione come strumento  
funzionale per il raggiungimento  
degli obiettivi della A.G.

# Obiettivi



- Riportare l'impresa nei canoni della legalità;
- Riallocazione ai fini di interesse generale dei capitali frutto di illecito;
- Tutela dell'occupazione (conservazione dei rapporti di lavoro);
- Conservazione del valore patrimoniale;
- Tutelare altri interessi meritevoli (i.e. ambiente);

# Alcuni casi giurisprudenziali

Molta della giurisprudenza sul tema viene dal Tribunale di Milano e riguarda spesso l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale per ripristinare una situazione di legalità di fronte allo sfruttamento di lavoratori o criticità organizzative connesse alle condizioni di lavoro

Caso Brt - Trib. Milano, sez. aut. Misure di prevenzione, Decreto 23 marzo 2023, n. 15 MP

Geodis - Trib. Milano, sez. aut. Misure di prevenzione, Decreto 23 marzo 2023, n. 11 MP

Casi GS (Gruppo Carrefour) e Esselunga - Trib. Milano, sez. aut. Misure di prevenzione, Decreto 54/23 RGMP

Caso Uber Italy - Trib. Milano, sez. aut. Misure di prevenzione, Decreto 03 aprile 2020, n. 9 MP

Caso Armani - Trib. Milano, sez. aut. Misure di prevenzione, Decreto 03 aprile 2024, n. 10 MP

Caso Ceva Logistics Italia - Trib. Milano, Sez. mis. prev., Decreto 7 maggio 2019, n. 59

# E' davvero sempre e solo un equilibrio bipolare?

Art. 41, co. 1, Cost.  
L'iniziativa economica  
privata è libera.



Art. 41, co. 2, Cost.  
Non può svolgersi in  
contrasto con l'utilità  
sociale o in modo da  
recare danno alla  
salute, all'ambiente,  
alla sicurezza, alla  
libertà, alla dignità  
umana.

# E' davvero solo un equilibrio bipolare?

## CASO ILVA I

### Corte cost., sent. 09 maggio 2013, n. 85

Esemplare è stato l'equilibrio complesso ricercato nel caso del sequestro ILVA con necessità di continuità aziendale, nel quale si dovevano tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- ILVA era dichiarato stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (con una manovra legislativa ad hoc poi censurata dalla Corte Cost.);
- vi era una lesione al diritto al lavoro sotto il profilo occupazionale;
- vi era una duplice lesione al diritto alla salute:
  - diritto all'integrità fisica per le procedure operative sensibili;
  - diritto ad un ambiente salubre di lavoro per il contatto con i "fumi";
- vi erano anche interessi ultra-individuali:
  - diritto all'integrità fisica della popolazione del quartiere Tamburi;
  - diritto ad un ambiente salubre di vita, causa del precedente danno;
  - diritto all'ambiente, in termini di emissioni ed inquinamento (inserito in Cost. solo molto più tardi)

# E' davvero solo un equilibrio bipolare?

## CASO ILVA I

### Corte cost., sent. 09 maggio 2013, n. 85

- L'autorità amministrativa competente rilascia un provvedimento amministrativo (i.e. AIA), per sua natura "dinamico", in quanto individua il punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi che derivano dall'attività oggetto del provvedimento.
- Una volta raggiunto tale punto di equilibrio, diventa decisiva la verifica dell'efficacia delle prescrizioni da parte dei controlli amministrativi.
- Il punto di equilibrio contenuto nell'atto amministrativo non è necessariamente il migliore in assoluto, ma deve presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall'ordinamento quanto all'intervento di organi tecnici e del personale competente; all'individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell'iter formativo, che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicativi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di vista.

# E' davvero solo un equilibrio bipolare?

## CASO ILVA I

### Corte cost., sent. 09 maggio 2013, n. 85

#### Duplice ordine di problemi

1) Equilibrio molto complesso, instabile e talvolta alternativo nella tutela. A maggior ragione, secondo il principio affermato nella sentenza in intestazione per cui tutti i beni costituzionalmente tutelati sono di pari rango e nessuno prevale sull'altro

2) Le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell'amministrazione sulla tutela di un bene giuridico affidata all'Amministrazione, rispetto alla futura attività di un'azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l'esercizio dell'attività stessa, e neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia.



Come si trova?

se il giudice (delegato e non) non può sindacare taluni provvedimenti utili/fondamentali alla valutazione circa la possibilità di garantire la continuità aziendale: come si deve comportare l'A.G.?

**104-bis, co. 1-decies, disp. att. c.p.p.** = nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture.

# Una risposta problematica

**Come si trova l'equilibrio negli stabilimenti di interesse strategico nazionale?**

- Il bilanciamento non spetta all'A.G. che però deve modulare la propria azione rispetto all'equilibrio di esigenze stabilito, instabile ed individuato da soggetti terzi (per quanto massimi esperti);
- Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente (art. 35, co. 1);
- il valore dei vari beni costituzionali varia nella giurisprudenza: talvolta sono di pari dignità, talaltra hanno una gerarchia

**Se il giudice (delegato e non) non può sindacare taluni provvedimenti utili/fondamentali alla valutazione circa la possibilità di garantire la continuità aziendale: come si deve comportare l'A.G.?**

- Dovranno essere impugnati di fronte al giudice competente (quello amministrativo nel caso dell'AIA)
- Il rischio è quello di immobilizzare l'A.G.



Gestione orientata ai principi di amministrazione trasparente

3



Il sequestro di complessi aziendali

Se l'oggetto del sequestro è il complesso aziendale



necessità di una gestione  
diligente

Applicazione del Dlgs 159/2011 , in particolare:

- nomina/revoca dell'A.G. (artt. 35-39);
- Amministrazione e gestione dei beni in sequestro (artt. 40-

L'art. 41, co. 1, Dlgs 159/2011 va letto assieme <sup>44)</sup> all'art. 104bis disp.att.cpp che impone la A.G. qualora il sequestro abbia ad oggetto aziende, società o beni da amministrare (Sì: quote societarie, immobili da mettere a reddito, strumenti finanziari; NO: denaro, immobili abusivi, beni mobili registrati, salvo sorgano problemi con terzi)

# La gestione in caso di continuità aziendale a seconda dell'oggetto

- Gestione dell'azienda sequestrata
  - Gestione delle partecipazioni sociali
  - Gestione di quote di aziende
- 
- Differenti poteri gestori dell'amministratore giudiziario
  - Diverso rapporto con la governance dell'impresa colpita dal sequestro


# La gestione in caso di continuità aziendale: custodia delle sole partecipazioni sociali (e non anche dell'azienda)

- si sequestrano solo i beni strumentali;
- il rapporto che si instaura con la governance societaria resta di natura privatistica e l'eventuale sostituzione degli amministratori *iure privatorum* è regolata dalla disciplina codicistica;

# Caso particolare: partecipazioni sociali totalitarie

art. 20, co. 1, II-III-IV alinea, Dlgs 159/2011

*Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli [articoli 2555 e seguenti del codice civile](#), anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli [articoli 2555 e seguenti del codice civile](#) ai quali si estende il sequestro*



**N.B.** si segnala come i giudici di legittimità, con diversi interventi, hanno stabilito che l'estensione del sequestro delle partecipazioni societarie totalitarie all'azienda prevista dall'art. 20 D. Lgs. n. 159/2011 non è una norma generale che trova applicazione in ogni caso di sequestro totalitario di partecipazioni societarie, non essendo applicabile per le altre tipologie di sequestro (diretto o per equivalente), in funzione della successiva confisca, diverse da quella "di prevenzione" (o "antimafia"), escludendo l'applicazione della stessa, ad esempio, nei sequestri per reati fiscali.

# La gestione in caso di continuità aziendale: amministrazione dell'azienda dell'impresa individuale o collettiva

- I poteri gestori dell'imprenditore individuale o dell'amministratore della società si «sterilizzano» fino alla confisca (o revoca del provvedimento), restando inibiti all'esercizio da parte del titolare
- L'amministratore giudiziario acquista la qualifica di amministratore dell'impresa ai fini della gestione

# La gestione in caso di continuità aziendale: custodia delle quote e dell'azienda

AG, previa istanza e provvedimento autorizzativo può esercitare l'attività di gestione degli immobili e dei beni conferendo la manutenzione ordinaria e straordinaria ad altre imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sottoposte a sequestro o confisca, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate

*Si può inoltre osservare che quando il provvedimento va ad incidere sul bene oggetto di sequestro, in quanto può modificarlo (a seguito della vendita il vincolo si trasferisce sulla somma ricavata dalla stessa), la tutela apprestata dall'ordinamento è quella di cui all'art. 322 bis c.p.p., trattandosi di questione che riguarda l'oggetto del sequestro e non una modalità esecutiva dello stesso. (Cass. pen., Sez. II, Sent., 17 novembre 2020, n. 32247; riprendendo in premessa Cass., Sez. II, Sent. 21 novembre 2018, n. 946)*

# Caso diverso: Amministrazione e destinazione per i beni definitivamente sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

- organo competente = Agenzia;
- di solito, pur operando in ambiente apparentemente di mercato, si tratta di aziende che godono di fatto di una maggiore forza economica, avendo spesso a disposizione ingenti risorse economiche (spesso di provenienza illecita).
- Consigliata gestione prudentziale:
  - l'incremento della redditività, tipico dell'imprenditore sottoposto all'alea di rischio, è tecnicamente in contrasto con una gestione conservativa.

# La tutela pubblica rafforzata per la gestione in caso di continuità aziendale a seconda del loro interesse strategico

- **co. 1-bis.1 = stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva**
  - amministrazione straordinaria all'art. 1 del D.L. 05 dicembre 2022, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 01 febbraio 2023, n. 10 e s.m.i. Il commissario straordinario prosegue l'attività come amministratore giudiziario.
  - il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità, salvo che un concreto pericolo per i beni giuridici non sia evitabile con alcuna prescrizione.
  - In ogni caso, questi provvedimenti giudiziari sono trasmessi entro 48 (quarantotto) ore alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- **co. 1-septies** = è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale.
- **co. 1-decies** = bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale è effettuata da un comitato di 5 esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri delle imprese, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture.

## La tutela pubblica rafforzata per la gestione in caso di continuità aziendale a seconda del loro interesse strategico

- Esecuzione del sequestro di aziende di straordinario interesse socio-economico o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi (art. 41-bis, co. 7 D.lgs. 159/2011)
- A.G. tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale, indicati da INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti, stando sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.
- co. 1-octies = L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza o (anche temporanea) per la tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
- il sequestro non impedisce il trasferimento dei beni in attuazione del programma di amministrazione straordinaria.
- disciplina speciale della gestione delle casse (co. 1-novies).
- Si applica anche qui il co. 1-decies.

## Alcuni esempi tratti dalle Linee Guida ODCEC del 2015

- **impresa non operativa (i.e. cartiera):**
  - cautelativamente mantenerla in vita, laddove ciò determini modestissimi costi sostanzialmente identici al periodo ante sequestro
  - porla in liquidazione o richiederne l'attivazione di una delle procedure di crisi.
- **impresa operativa, ma attualmente risulti viziata da influssi criminali:**
  - verifica della capacità economico-organizzativa di restare sul mercato senza avvalersi dei benefici derivanti dalla nota appartenenza alla "filiera" criminale
  - porla in liquidazione laddove tali influssi siano discriminanti per l'economicità gestionale.
- **attività non perseguibile per A.G., ma si ritiene che l'azienda abbia ancora delle potenzialità produttive valorizzabili da parte di soggetti terzi, estranei al quadro criminale:**
  - affitto di azienda

# Esistono delle agevolazioni INPS per le aziende sequestrate o confiscate in A.G

Circolare INPS 05 gennaio 2024, n. 4:

*L'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2024, proroga, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72. (Messaggio INPS 12 luglio 2019, n. 2679)*

*Si ricorda che l'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dal menzionato articolo 1 del D.lgs n. 72/2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.*


# Messaggio INPS 12 luglio 2019, n. 2679

## Cause di esclusione

*Il trattamento non può essere richiesto (e comporta causa di esclusione dal trattamento) per:*

- i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati (ai sensi dell'art. 416-bis, co. 1, c.p.) o per reati connessi;*
- il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;*
- i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino alla sua completa esecuzione.*

per le istruzioni operative  
e contabili si rinvia alla  
lettura dell'atto



comunicare al Ministero del lavoro, alla domanda, la non sussistenza, in capo ai lavoratori destinatari del trattamento, di alcuna delle predette situazioni mediante l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da sottoscrivere e allegare alla domanda.

Qualora insorga successivamente, A.G è tenuto a darne comunicazione al Ministero del lavoro, ai fini della revoca del trattamento con effetto retroattivo

A wooden gavel with a gold band around its middle, resting on a wooden sound block. The background is dark and out of focus. The text "Attività dell'A.G." is overlaid in the center in a light, serif font.

Attività dell'A.G.

# Attività dell'A.G. in caso di continuità aziendale: il programma di gestione

- PROGRAMMA DI GESTIONE: contenente la descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento, corredato, previa autorizzazione del Giudice Delegato, da:
  - ATTESTAZIONE professionista art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 16.3.1942, n. 267 su:
    - a) veridicità dati aziendali
    - b) fattibilità del programma, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 41-bis
- alla proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività l'AG allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o garanzia sui beni», specificando (ex art. 41, comma 1-ter):
  - crediti che originano da «rapporti pendenti» ex art. 56
  - crediti afferenti rapporti commerciali essenziali
  - crediti afferenti rapporti esauriti, non provati o non funzionali
- alla proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività l'AG allega altresì:
  - elenco persone che prestano (o hanno prestato) attività lavorativa;
  - indicazione forza lavoro necessaria per la continuazione
  - indicazione presenza organizzazioni sindacali
  - integrazione informazioni con le previsioni ex D. Lgs n. 72/2018

## Altre attività dell'A.G. in caso di continuità aziendale

- **INFORMATIVE:** (in particolare) molto importanti quelle finalizzate a segnalare altri beni da sequestrare ex art. 35, co. 6;
- **ISTANZE:** (art. 40) l'A.G. richiede al Giudice Delegato l'autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione quali: patrocinio, mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, ipoteche, vendita di immobili. Con la riforma rientrano negli atti straordinari soggetti ad autorizzazione la locazione e la concessione in comodato di beni immobili e di aziende anche ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva;
- **RELAZIONI** (es. artt. 36 e 41);
- **RENDICONTAZIONE** sulla gestione espletata al termine della procedura (art. 43);
- **REGISTRAZIONE TRAMITE REGISTRO VIDIMATO** delle operazioni di amministrazione (art. 37, co. 1);

## Le relazioni delle attività dell'A.G.

- **Termini RELAZIONE 36 (art. 36, co. 3 + art. 43, ccoo. 1 e 2):**
  - INIZIALE: 30 gg (prorogabili fino a 90) dalla nomina;
  - PERIODICA: frequenza stabilita dal giudice + trasmissione anche all'Agenzia + (ove richiesto) esibizione dei documenti giustificativi;
  - FINALE: comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado + entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti
  - le parti potranno fare le proprie osservazioni entro 20 giorni (art.36, co. 4)
- **Termini RELAZIONE EX ART. 41:**
  - entro 3 mesi (prorogabili a 6) dalla nomina + trasmissione anche all'Agenzia

# Le relazioni delle attività dell'A.G.

- **Contenuto ex 36:**

- indicazione, stato e consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;
- il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
- gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'[art 41](#).
- eventuali difformità tra oggetto della misura e quanto appreso
- eventuale esistenza di altri beni sequestrabili

- **Contenuto ex 41:**

- stato/consistenza beni,
- inventario,
- natura attività,
- ruolo indagato e familiari,
- mercato riferimento,
- capacità produttiva,
- contatti in corso,
- diritti dei terzi,
- presumibile valore mercato sulla base di ogni elemento utile, sulle quali le parti potranno fare le proprie osservazioni entro 20 giorni (art.36, co. 4),
- attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi;

# Le relazioni delle attività dell'A.G.

- Contenuto ex 36:
  - Direttive Tribunale Misure di Prevenzione Palermo:
  - Per il rendiconto dei **beni aziendali** sarà sufficiente fare riferimento alla **contabilità**, mentre per **altri beni** si deve istituire il **registro delle operazioni**
- Contenuto ex 41:
  - **prosecuzione attività:**
    - senza stravolgere l'attività di impresa;
    - in coerenza con l'oggetto sociale;
    - verifica della sostenibilità del cd.. costo della legalità;
    - Programma di Gestione.
  - **improseguibilità:**
    - Tribunale, acquisito parere PM + sentiti difensori, nomina liquidatore (anche diverso da AG) o, in caso di con clamata insolvenza, si applica l'art 63 (NO, SE SOLO beni sequestrati in massa attiva)

# Cass. pen., Sez. IV, Sent., 15 aprile 2024, n. 15415

Amministrazione ordinaria e straordinaria...

*è previsto che l'amministratore giudiziario possa provvedere agli atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice delegato (autorizzazione invece prevista come necessaria per gli atti di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 40, comma 3)*

Il *munus* dell'A.G. rimane in carico all'Erario

*Esiste quindi una differenziazione normativa tra il regime delle spese di gestione del compendio aziendale - per le quali sussiste comunque un diritto al recupero nei confronti dell'ente anche in caso di anticipi da parte dello Stato - e quelle invece specificamente relative al funzionamento del munus di amministratore giudiziario e che - nella particolare ipotesi della revoca della misura reale - rimangono in ogni caso a carico dell'erario con conseguente diritto al recupero da parte dell'ente.*

*Sul punto, in parte motiva, Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 ha difatti rilevato come nessun dubbio sussista sulla attribuzione all'Erario del compenso dell'amministrazione giudiziario in caso di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi della remunerazione delle competenze dovute per la custodia dell'organo dell'amministrazione giudiziaria che, sotto la vigilanza del giudice delegato, svolge funzioni, sostanzialmente di curatela, del bene vincolato.*

## Coadiutori (art. 35)


- **art. 34** = gli atti dell'ausiliario sono posti alla vigilanza del presidente della Corte d'Appello ex art. 35.2, co. 1
- **art. 35** = criteri di nomina dei coadiutori sono individuati alla stessa materia di quelli per l'A.G., tenendo conto del numero degli incarichi aziendali in corso (comunque non superiore a tre), con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. + determinazione del divieto di cumulo

### **Cass., Sez. VI, n.33724/2010:**

- *deve ritenersi che per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario (nello stesso senso, con riferimento alla figura del coadiutore tecnico-contabile del curatore fallimentare, Sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli; Sez. 6, 16 ottobre 2000, n. 11752, Puma)*



Conclusioni:  
Gestione  
trasparente

A wooden gavel with a gold band around its handle, resting on a wooden block. The background is dark and blurred. The text "Grazie per l'attenzione" is overlaid in a serif font.

Grazie per l'attenzione